

CONVENZIONE PER IL CORSO DI LAUREA
PROFESSIONALIZZANTE IN
"Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo"
L-P03 PROFESSIONI TECNICHE
INDUSTRIALI E
DELL'INFORMAZIONE
TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BRESCIA
E
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

L'Università degli Studi di Brescia (di seguito Università), rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Castelli nato Milano il 05 Aprile 1958, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato 15, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Senato Accademico nell'adunanza del 24 luglio 2023.

E

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Brescia (di seguito Ordine) Codice Fiscale n° 80050620170 e Codice iPA "cpipr_bs", rappresentato dal Presidente, per. ind. Marco Zani, nato a Brescia (BS) il 05 marzo 1985, domiciliato per la carica presso la sua sede in Brescia via Guglielmo Oberdan 7, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

- la Legge 26 maggio 2016, n. 89 per l'accesso alla libera professione regolamentata di Perito Industriale;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca DM 446 del 12/8/2020 che

disciplina i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale il cui progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali;

- Visto il Decreto Interministeriale n. 684 del 24/5/2023 di adeguamento della disciplina delle Classi di Laurea professionalizzanti L-P03;
- Visto il Decreto Interministeriale n. 687 del 24/5/2023 relativo alle modalità semplificate di espletamento dell'esame di stato per coloro che hanno conseguito o conseguono il titolo di laurea professionalizzante afferente alla classe L-P03 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante;

CONSIDERATO

- il numero rilevante di studenti previsti per le attività di tirocinio suddette, la durata delle attività e la necessità di collocazione con cadenza annuale presso studi professionali, aziende e strutture pubbliche;
- la necessità di garantire qualità nell'attività dei Tirocini Pratico Valutativi TPV;
- le attività di coordinamento e monitoraggio effettuate dagli ordini o collegi sugli studi professionali presenti nel territorio;
- l'opportunità di stipulare una convenzione per svolgere tali attività in modo efficace, e coordinato;

PREMESSO CHE

- l'Università ha istituito a partire dall'anno accademico 2021/2022 un nuovo corso di laurea ad orientamento professionale nell'ambito della Classe L-P03 “Professioni tecniche industriali e dell'informazione”, denominato “Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo”;
- L'Università e l'Ordine intendono dettagliare la collaborazione in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle attività relative alla realizzazione di percorsi di laurea professionalizzanti destinati a diplomati.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La presente Convenzione disciplina la collaborazione nella gestione di un percorso formativo universitario adeguato alle esigenze della figura professionale di tecnico laureato e aderente alle necessità del mercato del lavoro, e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, fatti salvi i vincoli normativi stabiliti dalla legislazione vigente.

Tali corsi prevedono una programmazione degli accessi entro un limite massimo di 60 studenti e la presenza di un numero adeguato di tutori delle aziende, imprese, associazioni o ordini professionali coinvolti nel processo formativo

Art. 3 - Caratteristiche del corso di laurea

Il corso di laurea, erogato esclusivamente in modalità convenzionale, prevede un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, e caratterizzato da due tirocini pratico-valutativi per un totale di almeno 48 (quarantotto) CFU (crediti formativi universitari) che si svilupperanno nell'arco di un intero anno accademico.

I corsi di studio della Classe L-P03, rivolti alla preparazione per l'accesso a una o più specifiche sezioni dell'Ordine professionale dei Periti Industriali Laureati, devono assegnare almeno 12 CFU a un ambito caratterizzante coerente con tale sezione. Inoltre, tali corsi devono prevedere almeno 24 CFU di attività laboratoriali correlate alle tematiche dell'ambito e che concorrano al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi formativi (DiM 684 24/05/2023 art. 4 comma 2).

Con successivi protocolli attuativi si provvederà a definire i contenuti e le modalità di svolgimento dei tirocini, nonché le modalità operative per consentire la realizzazione congiunta di altre attività formative (seminari, laboratori, visite tecniche, viaggi di studio, etc.) che potranno rendersi necessarie ai fini di una maggiore professionalizzazione del corso di laurea.

Art. 4 - Obblighi dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Brescia

Per l'effettuazione dei Tirocini Pratico-Valutativi l'Ordine si impegna a contribuire all'attività di collocamento degli studenti iscritti al corso professionalizzante in "Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo" istituito dall'Università presso studi professionali, aziende, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, od ordini o collegi professionali (DiM 684 24/05/2023) nel seguito indicati come "soggetto ospitante", con il quale verrà stipulata una Convenzione di tirocinio.

Inoltre, l'Ordine si impegna a:

- Collaborare alle iniziative di sostegno per la promozione del corso di laurea in interesse;
- Collaborare nella predisposizione e svolgimento delle varie iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, promuovendo il corso di laurea in oggetto;
- Realizzare e condividere, avvalendosi anche delle proprie piattaforme web e delle nuove tecnologie comunicative, materiali informativi, iniziative divulgative, attività di supporto e di orientamento per gli studenti e i Periti Industriali sui comuni percorsi formativi e professionali;
- Assicurare, anche con il supporto del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati (CNPI), la collocazione di studenti iscritti al corso di studi in oggetto, per la realizzazione del tirocinio pratico-valutativo per un totale di almeno 48 (quarantotto) CFU, attraverso soggetti ospitanti di provata qualificazione e nel rispetto dei regolamenti e delle procedure vigenti presso l'Università e l'Ordine.
- Contribuire allo svolgimento della prova pratica valutativa (PPV), designando quali membri della commissione giudicatrice della PPV un numero adeguato di professionisti di comprovata esperienza.
- Designare un suo membro che verrà invitato a partecipare alla sessione di laurea.

Art. 5 - Il tirocinio pratico-valutativo

Gli/le studenti svolgeranno attività di tirocinio presso un soggetto ospitante su proposta dell'Università, per il conseguimento degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio e realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.

Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P03 previsti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, e con gli obiettivi formativi specifici dei corsi definiti dai relativi ordinamenti didattici. Tali attività, al fine di

favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali. Il tirocinio dovrà essere congruente con uno dei seguenti settori di specializzazione:

- a) meccanica ed efficienza energetica,
- b) impiantistica elettrica e automazione;
- c) chimica

di cui al decreto del Ministro della Giustizia 15 aprile 2016, n. 68.

Ai fini dello svolgimento del TPV, lo studente è iscritto al registro elettronico, istituito dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nel quale sono indicati i settori di specializzazione corrispondenti agli ambiti disciplinari (DiM n. 684 del 24/5/23 Art. 2 comma 8).

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento secondo il modello utilizzato dall'Università, in linea con la normativa e le disposizioni vigenti.

Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio presso il soggetto ospitante;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, chiari comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante come stabilito dalla normativa vigente, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere ed eventualmente interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di proroga o risoluzione anticipata dell'attività di tirocinio da parte del tirocinante, il tirocinante stesso è tenuto a darne comunicazione scritta tramite il portale tirocini dell'università o posta elettronica certificata all'Università, all'Ordine ed al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", l'Università e il soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Il soggetto ospitante

Al soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.

Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Ordine e all'Università.

Il soggetto ospitante si impegna a comunicare all'Università e all'Ordine l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il soggetto ospitante si impegna a compilare il Questionario di Valutazione fornito dall'Università ed a firmare il Registro presenze del tirocinante che attesta l'attività e le ore svolte.

Art. 7 - Obblighi dell'Università degli Studi di Brescia

L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. L'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Università si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).

Art. 8 - Comitato di Coordinamento

Allo scopo di coordinare le attività congiunte, finalizzate alla realizzazione del Corso di laurea professionalizzante in " Tecniche Industriali di Prodotto e di Processo " è istituito un Comitato di Coordinamento, composto da n. 4 rappresentanti dell'Università, n. 1 rappresentante dell'Ordine. Il Comitato di Coordinamento elegge al suo interno un Coordinatore del Comitato stesso. Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno; inoltre, deve essere convocato, entro il termine di quindici giorni, qualora ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Il Comitato di Coordinamento si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni relative al presente protocollo sui percorsi formativi universitari-professionali, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

Art. 9 – Altre attività

Le parti collaborano anche allo svolgimento delle restanti attività di orientamento degli studenti per l'accesso al corso di laurea, la scelta del TPV e l'accesso alla professione di Perito Industriale Laureato.

Art. 10 - Durata

La durata della presente convenzione è fissata in cinque anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi mediante pec all'indirizzo ammcentr@cert.unibs.it, con preavviso di almeno 180 giorni dall'inizio dell'anno accademico (e quindi entro il 31 maggio precedente).

Art. 11 - Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi della Tabella articolo 16 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che sarà assolta virtualmente a cura dell'Università, giusta autorizzazione ministeriale prot. n. 3237 del 12.01.2017. La stessa sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Art. 12 - Controversie

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse sorgere in sede di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione.

Luogo e data

Per l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di Brescia

Il Presidente
per. ind. Marco Zani

Luogo e data

Per l'Università degli Studi di Brescia

Il Rettore
Prof. Francesco Castelli

[firmato digitalmente](#)